
**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA DI:**

**DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI
ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI
ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA
SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI,
AMBULATORI E MAGAZZINI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE DENOMINATO “SANBÀPOLIS”**

CIG: 89177529BF

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 7 – Durata del contratto	7
Art. 8 – Importo del contratto.....	8
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	8
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti sportivi	8
Art. 10 bis – Priorità d'uso.....	9
Art. 10 ter – Riserve e tariffe d'uso	10
Art. 10 quater – Informazione agli utenti	11
Art. 10 quinquies – Rapporti con gli utenti	11
Art. 10 sexies – Manutenzione ordinaria	12
Art. 10 septies – Manutenzione straordinaria	12
Art. 10 octies - Pulizia	13
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	13
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	13
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	13
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	14
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	15
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	15
Art. 17 – Subappalto.....	15
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	16
Art. 18 bis - Personale.....	17
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	17
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	18
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	19
Art. 22 – Sicurezza	20
Art. 22-bis - Disposizioni anti COVID - 19	20
Art. 22 ter –Assistenza e servizio di gestione della sicurezza.....	20
Art. 22 quater - Custodia	21

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	21
Art. 24 – Proprietà dei prodotti	21
Art. 25 – Trattamento dei dati personali	22
Art. 26 – Garanzia definitiva	22
Art. 27 – Obblighi assicurativi	23
Art. 28 – Penali	23
Art. 29 – Risoluzione del contratto.....	25
Art. 30 – Recesso	25
Art. 31 – Definizione delle controversie	26
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	26
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità	26
Art. 34 – Spese contrattuali.....	27
Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	27
Art. 36 – Disposizioni anticorruzione.....	27
Art. 37 – Norma di chiusura.....	27

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione tecnico-amministrativa ed economica della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa (spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.), del campo di gioco polivalente, della sala fitness, del soppalco e degli spazi per uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbàpolis".

2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano necessarie al fine di garantire il disposto dell'art. 2 co. 2 della L.p. 9/1991; in tal modo infatti la stazione appaltante si propone di favorire la fruizione di servizi di carattere sportivo che permettono di migliorare la salute fisica e mentale degli utenti individuati dall'art. 10 bis del presente capitolato.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso la zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa (spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.), del campo di gioco polivalente, della sala fitness, del soppalco e degli spazi per uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbàpolis", sito in Trento, via della Malpensada – p.ed. 6991 e 6992 c.c. Trento – di proprietà di Opera Universitaria, come evidenziato nelle planimetrie allegate al presente Capitolato (allegato 6), di cui costituiscono parti integranti e sostanziali.

2. L'appalto include la disponibilità del 50% (cinquanta per cento) dei posti auto (localizzati a nord) presenti nel parcheggio interno dell'immobile. In caso di necessità e in accordo con Opera Universitaria detta percentuale potrà essere modificata.

3. La gestione comprende altresì la sorveglianza e la custodia delle zone individuate al comma 1 e delle relative attrezzature, le opere di manutenzione ordinaria, l'assistenza agli utenti ed atleti ed ogni attività tesa a promuovere le attività svolte nella struttura, anche proponendo un'offerta sportiva diversificata.

4. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti relativi alla procedura di affidamento diretto.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

1. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

5. In particolare, l'Affidatario si impegna a destinare i locali di cui all'art. 2 del presente articolo esclusivamente ad uso sportivo sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e delle particolari condizioni contenute nel presente Capitolato, salvo casi formalmente autorizzati da Opera Universitaria.

6. Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto dell'Affidatario, tale comportamento sarà considerato come causa di risoluzione dal contratto d'appalto con immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

7. L'Affidatario subentra al precedente gestore nella titolarità delle autorizzazioni di accesso alla struttura già emesse dal precedente gestore.
8. L'Affidatario deve garantire l'erogazione dei servizi di cui al presente Capitolato per 7 (sette) giorni alla settimana; eventuali chiusure straordinarie dovranno essere concordate con Opera.
9. L'orario di apertura della palestra di arrampicata è stabilito dalle ore 9 (nove) alle ore 23 (ventitré) tutti i giorni della settimana. Eventuali modifiche dovranno essere concordate con Opera.
10. L'orario di apertura del campo di gioco polivalente, del soppalco e della sala fitness è stabilito dalle ore 14 (quattordici) alle ore 23 (ventitré) tutti i giorni con esclusione della domenica; la sala fitness potrà essere chiusa in concomitanza di partite ufficiali di campionato che si svolgono nel campo polivalente. Su richiesta di Opera il gestore dovrà modificare tali fasce orarie per consentire il rispetto delle autorizzazioni d'uso della struttura già emesse dal precedente gestore e non scadute, nel rispetto comunque del monte ore complessivo di apertura della struttura per l'intero periodo di validità del contratto. Eventuali modifiche dovranno essere concordate con Opera.
11. L'Affidatario si impegna a garantire l'accesso alla struttura da parte degli atleti per le attività di preparazione e di sistemazione dell'impianto nei 15 minuti precedenti e nella mezz'ora successiva all'orario di prenotazione dell'impianto per gli allenamenti e del tempo necessario al riscaldamento nel caso di partite.
12. L'Affidatario deve tracciare minimo 6 (sei) nuove vie di arrampicata al mese; l'Affidatario deve rendere possibile la loro identificazione. Ai fini della verifica del rispetto di quanto contenuto nel presente comma e di quanto previsto al successivo art. 26 comma 4, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante con congruo preavviso l'effettuazione delle operazioni di tracciatura.
13. Durante l'esecuzione dell'appalto, le aree come individuate al precedente comma 1 del presente articolo e i relativi beni di pertinenza, arredamento e attrezzature potrebbero essere oggetto di un contratto di comodato a favore dell'Università degli studi di Trento. L'appaltatore è obbligato ad accettare il subentro dell'Università degli Studi di Trento alla stazione appaltante nel contratto d'appalto ed a proseguire la gestione alle condizioni riportate nel presente Capitolato.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

14. 1. La stazione appaltante provvede a quanto di propria competenza per consentire l'esercizio dell'attività oggetto della presente concessione.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;

- c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- d) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni";
- e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
- k) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il presente capitolato speciale d'appalto
 - a.2) il DUVRI;
 - a.3) documento di Valutazione dei Rischi COVID

- a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- a.5) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
- a.6) planimetrie;
- a.7) eventuali autorizzazioni in corso
- a.8) tabella A personale
- a.9) contratto di designazione a Responsabile esterno del Trattamento dati

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 con l'emissione di un ordinativo diretto tramite il portale MePAT - Mercurio.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio decorre dal 1 ottobre 2021 e ha durata di 5 mesi fino al 28 febbraio 2022.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

3. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4. Oltre che per conclusione del contratto, per perimento del patrimonio affidato e per il fallimento del soggetto Affidatario, l'appalto può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento.

5. Alla conclusione della gestione, Opera Universitaria o il nuovo gestore subentra all'Affidatario nella titolarità delle autorizzazioni d'uso della struttura.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Per lo svolgimento del servizio, a completo compenso di tutti gli oneri che assumerà con la gestione degli impianti di cui al Capitolato, all'Affidatario spetterà il prezzo pari ad € 119.699,00.= (centodicianovemilaseicentonovantanove/00), oltre ad € 2.374,60.= (duemilatrecentosettantaquattro/60) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa.

3. Dal corrispettivo verrà detratto l'importo derivante dalla riscossione, da parte della Affidatario, delle tariffe d'uso pagate dai fruitori della struttura a seguito di emissione di regolare documento di spesa. Opera Universitaria procederà ad effettuare periodici controlli sulla corrispondenza tra quanto riscosso e quanto comunicato utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei (anche mediante richiesta di visura di registri, scritture contabili, di verifica dei registratori di cassa, ecc.).

2. Le utenze dell'immobile per energia elettrica, acqua, pompe di calore e le spese generali (ascensore) sono a carico di Opera Universitaria.

3. In caso di eccedenza tra quanto riscosso e quanto spettante all'Affidatario per la gestione del servizio, l'importo in eccedenza verrà versato ad Opera Universitaria quale rimborso parziale per le spese di cui al comma precedente.

4. I costi della sicurezza per l'appalto sono pari ad Euro 2.374,60.= (duemilatrecentosettantaquattro/60 per la durata dell'appalto di cui all'art. 7, come da Documenti di Valutazione dei Rischi interferenti e rischi COVID.

5. L'Affidatario può presentare una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al D.U.V.R.I.:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel D.U.V.R.I.
6. Nei casi di cui al precedente comma, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
7. Nei casi di cui al comma 5, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016.
8. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti sportivi

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. In particolare l'appaltatore non può esporre striscioni pubblicitari (cartelli, roll up, ecc.) all'interno delle strutture, se non previa autorizzazione di Opera; potrà altresì autorizzare, sotto la propria responsabilità, l'esposizione di striscioni pubblicitari o altre tipologie di materiali (che dovranno essere removibili e non dovranno ledere le strutture) durante l'utilizzo del campo da gioco polivalente. In ogni caso al termine dell'utilizzo tale materiale dovrà essere rimosso.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Opera Universitaria, allo scopo di permettere lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato, affida all'Affidatario, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e riconoscendo le stesse in perfetto stato di conservazione e di manutenzione e adatte all'uso convenuto, le aree come individuate all'art. 2 del presente Capitolato e i relativi beni di pertinenza, arredamento e attrezzature.
5. All'atto della consegna degli stessi il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, in contraddittorio con l'appaltatore, attestante l'immissione dell'Affidatario nella disponibilità dell'impianto. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
6. All'atto della riconsegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza dello stesso, che terrà conto del normale deperimento d'uso e delle modifiche intervenute ai sensi del presente capitolato.

7. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

8. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis – Priorità d'uso

1. Il destinatario del servizio oggetto del presente Capitolato è il pubblico genericamente inteso con priorità all'utenza istituzionale di Opera Universitaria composta ex art. 3 commi 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9 e s.m..

2. Le strutture sono disponibili per l'utilizzazione collettiva e/o individuale.

3. L'Affidatario dovrà provvedere alla gestione degli accessi alla palestra di arrampicata e alla gestione delle autorizzazioni all'uso del campo di gioco polivalente e della sala fitness e soppalco a favore delle persone fisiche, delle associazioni/enti e dei soggetti terzi, nel rispetto delle autorizzazioni già emesse dal precedente gestore.

4. Le autorizzazioni all'uso del campo di gioco polivalente, del soppalco e della sala fitness dovranno essere richieste e rilasciate utilizzando la modulistica fornita da Opera Universitaria e in caso di richiesta di uso superiore alle 400 ore durante il periodo di validità del presente contratto prima del rilascio al richiedente, dovranno essere sottoposte al nulla osta di Opera Universitaria (nella persona del responsabile dell'esecuzione) senza il quale l'autorizzazione non esplica alcun effetto.

5. Nelle fasce orarie non incluse nel calendario delle autorizzazioni o delle richieste d'uso di cui al comma precedente, in caso di più richieste d'uso contemporaneo del campo di gioco polivalente, del soppalco e della sala fitness, gli stessi dovranno essere concessi con priorità all'utenza istituzionale di Opera composta ex art. 3 commi 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9.

6. Nel rispetto dei vincoli di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata avendo riguardo ai seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:

- a. alla notorietà del richiedente tale da assicurare visibilità e conoscibilità della struttura;
- b. al comportamento tenuto dal richiedente nel corso di eventuali precedenti autorizzazioni all'uso degli impianti di cui al presente Capitolato;
- c. alle attività senza fini di lucro;
- d. alle attività con il maggior numero di partecipanti;
- e. alla data di presentazione della richiesta.

7. Nel caso di saturazione della palestra di arrampicata indoor, al fine di garantire adeguatamente la pratica agonistica, dovrà essere garantita la precedenza di accesso agli atleti tesserati FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana).

8. Previo accordo con Opera Universitaria, l'Affidatario può revocare le autorizzazioni rilasciate, sospenderele temporaneamente o modificarne orari nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni di carattere contingente, tecniche o manutentive dell'impianto. Di tale facoltà l'Affidatario deve rendere edotti i destinatari delle autorizzazioni.

9. I minori di 14 anni devono essere sempre accompagnati da un adulto.

Art. 10 ter – Riserve e tariffe d'uso

1. Nella palestra di arrampicata indoor, al fine di garantire adeguatamente la pratica agonistica, deve essere riservato un numero minimo di 10 (dieci) catene nella fascia oraria dalle ore 16:00 alle 20:00 ad atleti tesserati FASI e deve essere garantita la

possibilità a terzi soggetti con adeguati riconoscimenti (guide alpine, istruttori FASI, scuole di alpinismo CAI/SAT) di organizzare corsi di avvicinamento all'arrampicata sportiva, riservando un minimo di 5 (cinque) catene nella fascia oraria dalle 16:00 alle 20:00.

2. L'Affidatario deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso del campo di gioco polivalente oneri fiscali esclusi:

società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 33,00/ora
tesserati Unisport	€ 33,00/ora
privati	€ 61,50/ora

3. L'Affidatario deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso del soppalco oneri fiscali esclusi:

società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 16,50/ora
tesserati Unisport	€ 16,50/ora
privati	€ 33,00/ora

4. L'Affidatario deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso, a persona, della sala fitness oneri fiscali esclusi:

ingresso singolo giornaliero	€ 8,00
10 ingressi singolo giornaliero	€ 75,00
abbonamento singolo mensile	€ 60,00
ingresso singolo giornaliero tesserato Unisport	€ 4,00
10 ingressi singolo giornaliero tesserato Unisport	€ 35,00
abbonamento singolo mensile tesserato Unisport	€ 30,00
ingresso singolo giornaliero ridotto per società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 6,00
10 ingressi singolo giornaliero ridotto per società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 55,00
abbonamento singolo mensile ridotto per società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 40,00

5. L'Affidatario deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso della palestra di arrampicata indoor oneri fiscali inclusi:

ingresso singolo giornaliero adulti	€ 12,00
ingresso singolo giornaliero ridotto per soci CAI/SAT-FASI-AVS OVER 65 – Under 18	€ 10,00
ingresso singolo giornaliero ridotto per guide alpine-istruttori CAI/FASI- accademici del CAI- studenti universitari	€ 8,00
ingresso singolo giornaliero ridotto offerta famiglia 4 unità	€ 30,00
ingresso singolo giornaliero ridotto per junior di età inferiore a 14 anni compresi	€ 6,00
Ingresso gratuito ai bambini minori di 5 anni (compresi)	gratis
Ingresso 2h 30 minuti intero	€ 6,50
per ogni ulteriori 30 minuti	€ 2,00
Ingresso 2h 30 minuti ridotto (studenti universitari e under 14)	€ 5,50
per ogni ulteriori 30 minuti	€ 2,00

6. Per le attività destinate agli studenti e realizzate tramite il Centro Universitario Sportivo e/o Opera Universitaria nel campo di gioco polivalente, l'Affidatario deve applicare le seguenti tariffe, oneri fiscali esclusi:

Attività agonistica	€ 9,40/ora
Partite (quota una tantum)	€ 20,40
Corsi, tornei, attività amatoriale	€ 17,00/ora

7. L'Affidatario concorda con l'organizzatore la tariffa d'uso da applicare per l'utilizzo degli spazi per eventi e manifestazioni non sportive organizzate nel fine settimana, compatibilmente con le attività sportive programmate, con l'obiettivo della copertura dei costi in relazione agli spazi, alle attrezzature e all'impiego di personale necessario.

8. L’Affidatario deve provvedere ad applicare le tariffe d’uso per eventuali altri spazi utilizzati in condivisione, con l’obiettivo della copertura dei costi.

9. L’Affidatario e Opera Universitaria, in accordo, potranno applicare degli sconti per accordi con terzi che prevedano un utilizzo delle strutture superiore a 300 ore annue.

10. L’Affidatario si impegna a concedere gratuitamente ed in via prioritaria a Opera Universitaria le aree di cui all’art. 1, nel caso di manifestazioni dalla stessa organizzate e comunque ogniqualvolta Opera Universitaria lo richieda nel numero massimo di n. 2 giornate durante la validità del contratto d’appalto.

Art 10 quater – Informazione agli utenti

1. L’Affidatario assicura la massima cura nell’informazione nei confronti dell’utenza relativamente alle modalità di accesso agli impianti e alle tariffe applicate.

2. L’Affidatario è tenuto a fornire un recapito (cellulare ed indirizzo di posta elettronica) che sarà pubblicato sul sito dell’Opera Universitaria nonché esposto agli ingressi della struttura al fine di consentire agli utenti una facile prenotazione degli spazi presso le strutture sportive di Sanbàpolis.

3. L’Affidatario si impegna a comunicare agli utenti, tempestivamente e con idonei mezzi di comunicazione, eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio.

4. Il dominio www.sanbapolis.it è di proprietà di Opera Universitaria che si riserva la facoltà di concederne la gestione, con separato atto, all’Affidatario di cui al presente Capitolato o a terzi.

Art. 10 quinquies – Rapporti con gli utenti

1. Il personale a contatto con l’utenza deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, trattare con rispetto e con cortesia gli utenti nel rispetto dei principi di eguaglianza e imparzialità, oltre che prestare attenzione alla cura individuale evitando forme di trascuratezza.

2. Il personale deve essere fornito di un apposito cartellino di riconoscimento da portare in modo ben visibile che riporti il nome del soggetto e la ragione sociale dell’Affidatario.

3. L’Affidatario è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento delle strutture o all’attività che vi si svolge.

Art. 10 sexies – Manutenzione ordinaria

1. Opera Universitaria provvederà al controllo e alla manutenzione semestrale dell’impianto rilevazione incendio, dell’impianto luci di emergenza, delle porte REI, delle uscite d’emergenza, degli estintori, delle manichette e dell’impianto sprinkler in autorimessa oltre alla manutenzione degli ascensori, alla pulizia trimestrale filtri delle UTA e alla sostituzione semestrale filtri delle UTA.

2. L’Affidatario dovrà provvedere a propria cura e spese alle opere di ordinaria manutenzione non specificate nel comma precedente, sia che il fabbisogno venga rilevato dall’Affidatario, sia che venga rilevato dall’Amministrazione nel corso di periodiche ispezioni. Sono da considerarsi tra le opere di manutenzione ordinaria, a mero titolo esemplificativo, la tinteggiatura delle pareti, la riparazione e/sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte, maniglie e maniglioni, il cambio delle lampade delle aree degli impianti, anche laddove è necessario l’utilizzo di attrezzature particolari come cestelli per effettuare l’intervento, riparazione e/o sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, WC, ecc., pulizia di tubazioni o scarichi esterni e vuotatura dei pozzi di pulizia delle docce e calate esterne di copertura nonché la verifica del corretto posizionamento delle attrezzature antincendio e la sostituzione delle lampade bruciate degli impianti di illuminazione di emergenza. Rientrano nelle opere di manutenzione

programmata, a mero fine esplicativo, la pulizia (la pulizia dei filtri a servizio della palestra di arrampicata indoor dovrà avvenire a cadenza almeno bisettimanale), la pulizia dal magnesio dei rilevatori antincendio in caso di scorretto funzionamento.

3. L'elencazione di cui al comma precedente non deve considerarsi esaustiva e ad essa dovranno essere aggiunti ulteriori adempimenti nel rispetto delle competenze di manutenzione ordinaria.

Art. 10 septies – Manutenzione straordinaria

1. Sono a carico di Opera Universitaria gli interventi di manutenzione straordinaria.

2. Qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria urgenti, l'Affidatario, dopo aver accertato l'impossibilità di intervenire da parte di Opera Universitaria, può provvedervi direttamente, previa autorizzazione della stessa. In questo caso Opera Universitaria rimborserà le spese sostenute purché esse siano debitamente documentate. A tal fine Opera Universitaria fornirà all'Affidatario i riferimenti delle ditte che hanno contratti di manutenzione in essere con Opera Universitaria.

3. L'Affidatario non potrà apportare agli impianti addizioni o migliorie senza il consenso scritto di Opera Universitaria. Quanto realizzato senza preventivo consenso di Opera Universitaria resterà a beneficio di quest'ultima, che non sarà tenuta a corrispondere alcuna indennità. Opera Universitaria si riserva il diritto di ottenere la restituzione del bene in pristino stato a spese della Affidatario. Tuttavia, qualora questo diritto non venga esercitato, il valore di eventuali miglioramenti sarà considerato compensativo dei deterioramenti che si siano verificati alla struttura senza colpa grave dell'Affidatario.

4. Gli interventi consistenti nella sostituzione di parti dell'impianto, delle attrezzature e degli arredi che possono deperire o essere danneggiati per incuria degli utenti sono a carico dell'Affidatario, salva la facoltà di rivalsa dello stesso nei confronti dei terzi.

Art. 10 octies - Pulizia

1. È a carico dell'Affidatario il servizio di pulizia riferito a tutti i locali, servizi, scale, accessi, parcheggi, cortili e qualsiasi altra pertinenza delle aree di cui all'art. 1 del presente Capitolato nonché ai relativi arredi ed attrezzature.

2. Il servizio di pulizia deve essere svolto nel rispetto del Decreto del 24.05.2012 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" e secondo le indicazioni riportate nel Piano di Manutenzione fornito da Opera Universitaria. A seguito di eventuale specifica richiesta di Opera Universitaria dovrà essere inoltrato elenco dei prodotti impiegati corredato da relativi campioni.

3. L'Affidatario è tenuto anche allo sgombero dei materiali di risulta dallo svuotamento dei cestini ed in genere da quanto raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia, il quale dovrà essere depositato, racchiuso in idonei sacchi di materiale previsto dalla specifica normativa di legge del settore, nel relativo centro di raccolta di pertinenza dell'impianto. Dovrà essere garantita la raccolta differenziata della parte da destinare, da parte dell'Affidatario, a pertinenti centri di raccolta.

4. L'Affidatario si impegna inoltre a fornire a propria cura e spesa, a ciclo continuo, il sapone, la carta igienica, le salviette monouso necessari per i servizi igienici.

5. Nello specifico il servizio di pulizia comprende servizi giornalieri (da effettuarsi tutti i giorni con esclusione dei periodi chiusura delle strutture) e servizi periodici.

6. I servizi giornalieri consistono nei seguenti lavori:

- a. lavatura dei pavimenti;
- b. pulitura con detersivo delle scale;
- c. lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari e dei locali spogliatoio, ivi comprese le piastrelle di rivestimento;
- d. spolveratura degli arredi, attrezzature, ecc.

7. I servizi periodici consistono nei seguenti lavori:
 - a. pulizia a fondo dei pavimenti da effettuarsi almeno una volta al mese;
 - b. pulitura a fondo delle scale da effettuarsi almeno una volta al mese;
 - c. pulizia delle finestre, delle vetrate interne ed esterne, degli infissi, ecc. da effettuarsi entro la scadenza del contratto d'appalto;
 - d. pulizia dei lampadari e dei corpi illuminanti di ogni genere da effettuarsi entro la scadenza del contratto d'appalto;
 - e. pulizia delle prese di arrampicata e delle superfici entro la scadenza contrattuale.
8. La data di effettuazione dei servizi periodici di pulizia deve essere comunicata preventivamente a Opera Universitaria.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

4. L'Affidatario è obbligato a fornire al personale di Opera Universitaria addetto ai controlli la massima collaborazione, consentendo allo stesso in ogni momento il libero accesso ad ogni parte degli impianti sportivi e fornendo ogni documentazione e informazione completa e veritiera che il personale addetto ai controlli ritenga opportuno acquisire.

5. L'Affidatario deve fornire ad Opera Universitaria entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto d'appalto, una relazione riguardante l'andamento della gestione.

6. Opera Universitaria si riserva la facoltà di realizzare sistematiche indagini sulla soddisfazione dell'utenza, in qualità di singoli o associazioni, dandone successiva informazione all'Affidatario.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a. durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b. entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c. il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d. la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare

in conformità a quanto già dichiarato in sede di prestipula, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 bis - Personale

1. Sono a carico dell'Affidatario le spese per il personale necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato nonché degli eventi organizzati da Opera Universitaria, nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazioni di lavoro (con particolare riferimento al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

2. Relativamente al personale addetto alla portineria, lo stesso deve essere in possesso della attestazione di addetti antincendio formati con corso di 16 ore e abilitati mediante esame presso il Comando dei V.V.F.F. con verifica biennale.

3. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto verso il pubblico e l'Affidatario è tenuto a richiamare e, se del caso sostituire, i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e richieste dell'Amministrazione in questo senso saranno impegnative per l'Affidatario e potranno comportare, se ripetute, la risoluzione contrattuale anticipata in danno dell'Affidatario stesso.

4. Il numero delle unità lavorative dovrà essere a norma di legge e tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la buona conservazione del patrimonio dell'Amministrazione.

5. Per una corretta gestione, l'Affidatario dovrà assicurare, negli orari di apertura, la presenza del personale addetto al controllo per il regolare funzionamento delle attività consentite.

6. Nella zona adibita a palestra di arrampicata indoor, nel campo di gioco polivalente, nel soppalco nonché nella sala fitness, dovrà essere presente personale specializzato in

possesso delle necessarie qualifiche professionali, in relazione alle mansioni da svolgere e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

7. Nella palestra di arrampicata dovrà essere costantemente presente almeno n. 1 (uno) addetto fino a 30 (trenta) utenti presenti contemporaneamente all'interno della palestra di arrampicata; n. 2 (due) addetti fino a 80 (ottanta) utenti; n. 3 (tre) addetti oltre tale numero.

8. Nel campo di gioco polivalente e nella sala fitness e soppalco dovrà essere costantemente presente almeno una persona durante l'orario di apertura.

L'Affidatario dovrà trasmettere a Opera Universitaria entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvio del servizio un elenco nominativo dei dipendenti e degli incaricati, contenente i dati anagrafici, i titoli di specializzazione, gli estremi dei documenti di abilitazione ove richiesti, in relazione alla predisposizione dei necessari provvedimenti per il rispetto della normativa sulla sicurezza. L'Affidatario dovrà inoltre comunicare le eventuali variazioni successivamente intervenute.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti di imprese di pulizie, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato dal precedente gestore, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla

contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 29/09/2021. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A" (all.6).

3. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di stipula del contratto ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti ~~individuate negli atti di gara~~. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

4. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell' "*Elenco del personale*", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

5. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolato.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5 % delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative

appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

5. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante con congruo preavviso l'effettuazione delle operazioni previste all'art. 3 comma 12 del presente Capitolato al fine di consentire le verifiche previste dall'art. 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

Art. 22-bis - Disposizioni anti COVID - 19

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI.

2. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016.

3. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

4. Fino a diversa determinazione della Provincia, su proposta del direttore dell'esecuzione, ove previsto, il responsabile del procedimento può riconoscere un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 726 del 29 maggio 2020 della Giunta provinciale.

Art. 22 ter –Assistenza e servizio di gestione della sicurezza

1. Il servizio di gestione della sicurezza comprende il rispetto e la verifica, durante l'apertura dell'impianto, del mantenimento delle condizioni di sicurezza come previste dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m. e i. e dal D.M. 10 marzo 1998 e s.m. e i. e in ogni caso dalla normativa vigente.

2. Oltre a ciò l'Affidatario si impegna a:

- a. informare gli utilizzatori sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- b. verificare il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18 del D.M. 18 marzo 1996 e s.m. e i., ove presenti;
- c. mantenere la fruibilità e funzionamento delle vie di esodo;
- d. verificare il corretto utilizzo delle attrezzature in dotazione dell'immobile da parte degli utilizzatori;
- e. verificare la conoscenza delle nozioni minime di arrampicata in capo ai fruitori della palestra di arrampicata indoor;
- f. monitorare il corretto utilizzo delle attrezzature di arrampicata;
- g. predisporre e allestire eventuali attrezzature necessarie per le varie attività e loro deposito al termine dell'attività stessa;
- h. predisporre la copertura protettiva del pavimento per manifestazioni varie e concerti e rimuovere la stessa al termine;
- i. rilevare le presenze orarie giornaliere degli utenti;
- j. informare adeguatamente gli addetti preposti agli impianti per poter mettere correttamente in pratica quanto previsto dagli appositi piani di gestione dell'emergenza relativi all'impianto di cui all'art. 3 del presente Capitolato.
- k. rendere accessibile gli ambulatori medici durante l'apertura della struttura al pubblico.

Art. 22 quater - Custodia

1. L'Affidatario dovrà provvedere al servizio di vigilanza e custodia il quale consiste nei seguenti adempimenti:

- a. apertura e chiusura degli impianti sportivi e sorveglianza e controllo degli accessi durante gli orari di utilizzo delle strutture da parte dell'utenza. Per orario di utilizzo dell'impianto si intende quello riferito alle autorizzazioni d'uso/orario di apertura al pubblico, compreso il tempo necessario per il completo deflusso del pubblico o dell'utenza dall'impianto;
- b. accertamento relativo al completo abbandono dell'immobile da parte degli utenti e degli eventuali spettatori all'atto di ogni chiusura giornaliera;
- c. gestione e controllo degli impianti di illuminazione;
- d. relazionarsi ogniqualvolta lo si renda necessario con il soggetto titolare del contratto con Opera Universitaria di manutenzione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, ricambio aria in modo da garantire sempre la corretta funzionalità delle strutture;
- e. assicurare l'attività di custodia facendo sì che le strutture nonché i beni mobili e immobili in esse contenuti siano mantenuti nello stato di conservazione consegnato;
- f. custodire le strutture sportive ed i relativi arredi usando la normale diligenza ai sensi degli articoli 1176 e 1177, 2051 C.C.

2. Ai sensi e per gli effetti di tutte le norme che regolano la sicurezza negli edifici, l'Affidatario assume la qualifica di responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza presso ogni struttura assegnata. A tal fine l'Affidatario dovrà rendere disponibile a Opera Universitaria il proprio piano di gestione delle emergenze relativo alle strutture sportive al fine di permettere all'Opera di inserire lo stesso all'interno del Piano di

gestione coordinato delle emergenze dell'intero complesso immobiliare. Inoltre l'Affidatario dovrà fornire con almeno 3 (tre) giorni di preavviso la programmazione d'uso settimanale delle aree come individuate all'art. 1 del presente Capitolato.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Opera universitaria di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva, costituita tramite fideiussione, deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati di Opera Universitaria di Trento per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

7. La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire anche sotto forma di cauzione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016. L'eventuale deposito cauzionale deve essere costituito mediante versamento attraverso il sistema PagoPa, collegandosi al sito <https://mypay.provincia.tn.it>, scegliendo quale ente beneficiario "Opera Universitaria", compilando il riquadro "Altre tipologie di pagamento" selezionando "Pagamenti diversi" e specificando nella causale "garanzia definitiva connessa al contratto d'appalto CIG...".

Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura:

- a. dei danni procurati ai locali nei quali viene eseguito il servizio,
- b. dei danni alle cose e/o opere di terzi in consegna all'Affidatario quali beni strumentali o con le quali o sulle quali si esegue l'attività oggetto del presente Capitolato, fermo restando che la garanzia opera per i danni alle cose mobili e/o immobili di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dell'appalto.

5. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiori a € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per sinistro con i limiti di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per persona deceduta o lesa e di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per danni a cose o animali.

6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante

l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

7. A tale riguardo l'Impresa dovrà stipulare apposita polizza RCO con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro con il limite di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per persona deceduta o lesa.

8. Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 28 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente capitolato è applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto si applica una penale massima di Euro 1.000,00.= (mille/00)

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. 2.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.

6. Fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare a Opera Universitaria per e/o a causa dell'inadempimento, sono previste le seguenti penali:

- per ogni inosservanza del rispetto delle misure igienico – sanitarie verrà applicata una penale di € 1.000,00
- per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dall'Affidatario a seguito di invito – diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo delle opere;
- per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dall'Amministrazione, verrà applicata una penale pari al doppio dell'importo delle opere;
- per ingiustificata chiusura degli impianti nei periodi di apertura obbligatoria e/o per mancata attivazione dei servizi previsti, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 1.000,00;
- per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Capitolato in merito al personale, verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni contestazione da parte dell'Amministrazione;
- per mancato positivo riscontro alle lamentele dell'utenza per le quali si è verificata la giusta causa da parte dell'Amministrazione, verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni singolo caso;
- per l'applicazione di prezzi all'utenza superiori a quelli stabiliti nel presente Capitolato o concordati con l'Amministrazione, si applicherà una penale di € 200,00 per ogni violazione accertata;
- per la tenuta di un comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto, o verso gli incaricati dall'Amministrazione di vigilare sull'operato dell'Affidatario, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni singolo caso;
- per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo dell'impianto, verrà applicata una penale di € 150,00 per ogni singolo caso;

- per ogni lieve inadempimento contestato dall'Amministrazione agli obblighi nascenti dal Capitolato non previsti nei punti sopra elencati e non considerati dall'Amministrazione quali cause di risoluzione del contratto, verrà applicata una penale di € 100,00.

7. Le penali di cui al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di recidiva.

8. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente capitolato è applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto si applica una penale massima di Euro 1.000,00.= (mille/00)

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. 2.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenerne l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.

6. Fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare a Opera Universitaria per e/o a causa dell'inadempimento, sono previste le seguenti penali:

- per ogni inosservanza del rispetto delle misure igienico – sanitarie verrà applicata una penale di € 1.000,00
- per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dall'Affidatario a seguito di invito – diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo delle opere;
- per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dall'Amministrazione, verrà applicata una penale pari al doppio dell'importo delle opere;
- per ingiustificata chiusura degli impianti nei periodi di apertura obbligatoria e/o per mancata attivazione dei servizi previsti, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 1.000,00;
- per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Capitolato in merito al personale, verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni contestazione da parte dell'Amministrazione;
- per mancato positivo riscontro alle lamentele dell'utenza per le quali si è verificata la giusta causa da parte dell'Amministrazione, verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni singolo caso;
- per l'applicazione di prezzi all'utenza superiori a quelli stabiliti nel presente Capitolato o concordati con l'Amministrazione, si applicherà una penale di € 200,00 per ogni violazione accertata;

- per la tenuta di un comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto, o verso gli incaricati dall'Amministrazione di vigilare sull'operato dell'Affidatario, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni singolo caso;
 - per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo dell'impianto, verrà applicata una penale di € 150,00 per ogni singolo caso;
 - per ogni lieve inadempimento contestato dall'Amministrazione agli obblighi nascenti dal Capitolato non previsti nei punti sopra elencati e non considerati dall'Amministrazione quali cause di risoluzione del contratto, verrà applicata una penale di € 100,00.
7. Le penali di cui al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di recidiva.
8. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
 - e. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - f. il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - g. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - i. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 8, del presente capitolato;
 - j. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - k. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - l. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

- n. mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
 - o. qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - p. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
 - q. il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.
2. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010: "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
- I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Opera Universitaria di Trento (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.
- II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Opera Universitaria di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Opera Universitaria di Trento (...).".
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'eventuale imposta di bollo e imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 36 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi

della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 37 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.